

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.**

**Art. 19**

*Opposizione ai provvedimenti sanzionatorie cautelari*

Contro l' ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l' ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L' efficacia del sequestro, l' opposizione al medesimo nonché l' istanza di dissequestro sono disciplinate dall' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.